



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO NELLA SOCIETA' A.S.E.P SRL

PROT. n. 12812 del 27/06/2017

In esecuzione:

- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Porto Mantovano n. 60 del 28/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Comune di Porto Mantovano ha deliberato di procedere alla dismissione di una quota pari allo 0,5% del capitale sociale della partecipazione di ASEP Srl da porre in vendita in 40 lotti pari allo 0,0125% ciascuno del Capitale Sociale della società "A.S.E.P. Srl";

Visto che con la sopraccitata deliberazione è stato disposto che il Comune di Porto Mantovano provvederà alla vendita della quota suddivisa in 40 (quaranta lotti) tramite procedura ad evidenza pubblica;

Visto il R. D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i., di cui si fa riferimento per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso;

RENDE NOTO

Che il giorno 12 luglio 2017 alle ore 14,00 presso l'ufficio Tributi del Comune di Porto Mantovano, in Strada Cisa n. 112 – Porto Mantovano(Mn) , in seduta pubblica, sarà esperita l'asta pubblica per la vendita di n. 1 (uno) quote della società ASEP Srl costituenti una percentuale dello 0,0125% del capitale sociale della sopraccitata società.

1. ENTE CEDENTE

Il soggetto cedente è il Comune di Porto Mantovano, codice fiscale 80002770206 e partita IVA 00313570202, Strada Cisa n. 112 – Porto Mantovano (MN) - (di seguito, "il Comune").

Il presente bando è reperibile sul sito internet del Comune, www.comune.porto-mantovano.mn.it, alla sezione "Amministrazione trasparente", "bandi di gara e contratti", "Avvisi bandi ed inviti", all'albo pretorio del Comune di Porto Mantovano e sul sito di ASEP Srl.

La documentazione inerente alla società Asep S.r.l. (bilanci anni 2014-2015-2016 e statuto vigente) è disponibile presso il Comune di Porto Mantovano – Settore Tributi, Controllo di gestione e ufficio controllo partecipazioni – ai seguenti riferimenti: tel. 0376/ 389021 - pec: comuneportomantovano@legalmail.it - e-mail: a.delbon@comune.porto-mantovano.mn.it.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA E PREZZO POSTO A BASE D'ASTA

Oggetto: Cessione della quota pari allo 0,0125% del capitale sociale, con clausola di prelazione e clausole di gradimento, previste dall'articolo 10 dello Statuto societario e alla condizione di cui all'articolo 5 comma 2 dello Statuto sociale che prevede che le quote sociali rimangano di proprietà di enti pubblici o società a totale partecipazione di enti pubblici, diretto o indiretta, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto.

Sono ammesse offerte solo per l'intera quota.

Prezzo posto a base d'asta: euro 428,00 per la quota pari allo 0,0125% posta in vendita, di cui euro 125,00 rappresentato dal valore nominale del capitale sociale da sottoscrivere ed euro 303,00 dal valore delle restanti parti di patrimonio netto (riserve e risultato d'esercizio al 31.12.2015).

Oggetto della presente procedura è quindi la cessione della quota di partecipazione pari allo 0,0125% capitale sociale della società al **prezzo a base d'asta di euro 428,00 (quattrocentoventotto,00)**. Sono ammesse offerte solo per l'intera quota

PROFILI SOCIETARI DI ASEP SRL – NATURA GIURIDICA E COMPOSIZIONE SOCIETARIA

La società è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi ed attività di interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici che opera in regime di in-house providing. L'articolo 3 dello statuto di ASEP Srl definisce le attività espletate dalla società che possono essere di seguito riassunte:

- A.1) svolgimento di servizi di interesse generale rivolti alla persona;
- A.2) svolgimento di servizi di interesse generale rivolti alla tutela del territorio;
- A.3) svolgimento di attività assimilate a servizi pubblici per il territorio e servizi amministrativi e strumentali agli Enti pubblici soci.

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata.

DURATA DELLA SOCIETA': sino al 31.12.2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

SEDE LEGALE: Piazza della Pace n. 5 – Porto Mantovano (Mn).

ISCRIZIONE CCIAA: La società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova al numero REA 177199.

CAPITALE SOCIALE: euro 1.000.000,00 suddiviso in quote.

PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA': i dati dell'ultimo triennio sono i seguenti:

ASEP SRL	Composizione patrimonio netto	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	CAPITALE SOCIALE	4.061.904,00	3.274.714,00	1.000.000,00
	RISERVA LEGALE	175.730,00	182.173,00	183.485,00
	ALTRE RISERVE (STRAORDINARIA + ALTRE RISERVE)	874.343,00	55,00	2.240.357,00
	UTILI / (PERDITE) PORTATE A NUOVO	0,00	0,00	0,00
	UTILI / (PERDITE) D'ESERCIZIO	63.640,00	1.312,00	7.085,00
	PATRIMONIO NETTO	5.178.681,00	3.458.254,00	3.430.927,00

ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' E OPERATIVITA' CON IL SISTEMA DELL'IN-HOUSE PROVIDING: con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 18/12/2015 è stata deliberata la trasformazione della società da Spa in Srl e approvato il nuovo statuto sociale di ASEP SRL che prevede forme di controllo analogo dei soci nei confronti della società e lo svolgimento e la gestione in capo alla stessa dei soli servizi pubblici locali e dei servizi residuali compatibili con la vigente normativa a favore prevalentemente dei soci. In particolare l'art. 26 dello statuto prevede:

Art. 26 – L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci

26.1 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI" di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

che recepisca i contenuti del regolamento attuativo del controllo analogo approvato da ciascun comune, da deliberarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto;

26.2 L'Organismo di Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo dei soci sulla società.

26.3 La composizione e le modalità operative di funzionamento dell'ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI viene demandata alla Convenzione sottoscritta fra i soci in conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

SOCI: La società è partecipata dai seguenti Comuni della Provincia di Mantova:

- Comune di Porto Mantovano - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 978.224,47 corrispondente al 97,82% (arrotond.) del capitale;
- Comune di San Giorgio di Mantova - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 20.998,26 corrispondente al 2,10% (arrotond.) del capitale;
- Comune di Casaloldo - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 119,58 corrispondente allo 0,01% (arrotond.) del capitale;
- Comune di Castelbelforte - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 59,79 corrispondente allo 0,01% (arrotond.);
- Comune di Medole - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 239,16 corrispondente allo 0,02% (arrotond.) del capitale;
- Comune di Gazoldo degli Ippoliti - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 59,79 corrispondente allo 0,01% (arrotond.) del capitale;
- Comune di Guidizzolo - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 179,37 corrispondente allo 0,02% (arrotond.) del capitale;
- Comune di Bagnolo San Vito - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 119,58 corrispondente allo 0,01% (arrotond.) del capitale;

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE: la società ha come oggetto l'apprestamento, la gestione ed organizzazione di servizi ai cittadini e alle imprese e l'organizzazione e gestione di servizi pubblici locali in genere e l'esecuzione di lavori e forniture ad essi finalizzati come riportato all'art. 3 dello Statuto (vedasi allegato D) – Statuto).

RISULTATI ULTIMO TRIENNIO:

anno 2014: utile di euro 63.650,00;

anno 2015: utile di euro 1.312,00;

anno 2016: utile di euro 7.085,00

SOCIETA' PARTECIPATE: ----

PREVISIONI STATUTARIE:

- l'art. 5 al comma 2 dello statuto della società prevede che tutte le quote di partecipazione rimangano in proprietà di enti pubblici e che il trasferimento di quote sia a titolo oneroso che gratuito ai sensi del successivo art. 10 comma 6 del medesimo statuto avrà effetto nei confronti della società unicamente nel caso in cui il cessionario o il beneficiario del trasferimento risponda ai requisiti di cui all'art. 5 comma 2 sopraccitato, ovvero che si tratti di ente pubblico;
- lo Statuto di ASEP SRL all'art. 10 comma 1 prevede che in caso di trasferimento delle quote sociali, *“agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta”*, conseguentemente prima dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicata la rinuncia ad esercitare tale diritto da parte degli altri soci di ASEP Srl secondo le modalità previste dall'art. 10 dello statuto sociale;
- l'art. 10 al comma 2 dello Statuto sociale prevede che in caso di trasferimento delle quote, qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il cessionario non socio debba essere di gradimento dei soci e che il gradimento debba essere espresso secondo le procedure stabilite dal medesimo comma 2 dell'articolo 10.

Con Assemblea straordinaria del 20/06/2017 sono state apportate modifiche all'articolo 3 dello statuto sociale al fine di precisare che oltre l'80% del fatturato della società dovrà essere svolto a favore degli enti pubblici soci come previsto dall'art. 5 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ampliare il novero delle attività che la società potrà svolgere a favore di soci. A tal fine si allega al presente bando lo statuto sociale vigente con evidenziate la modifiche apportate con l'assemblea straordinaria del 20/6/2017 (Allegato D).

3. REQUISITI DEI CONCORRENTI

Sono ammessi a partecipare i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione a soci come previsti nello statuto societario (allegato D) del bando) e che possiedono la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto societario, possono presentare offerta di acquisto solo enti pubblici e *le Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto*. In particolare l'art. 5 comma 2 dello statuto sociale prevede che *“tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra”*.

Ai fini della partecipazione alla presente asta sono considerati “enti pubblici” tutti quelli previsti dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, nonché dal vigente “Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. Mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - CONDIZIONI GENERALI

L'asta si terrà nei modi e nelle forme di cui agli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell'art. 65 punto 9) del citato R.D. n. 827/1924.

Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e tassativamente entro il termine sotto indicato e secondo le condizioni di seguito riportate:

- domanda di partecipazione, redatta in bollo, corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- offerta economica, redatta in bollo.

Il plico unico contenente la documentazione (Busta A) e l'offerta (Busta B), pena l'esclusione dalla gara stessa, deve essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo non rimovibile (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile) e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve pervenire esclusivamente al Protocollo del Comune di Porto Mantovano – Strada Cisa n. 112 – 46047 Porto Mantovano a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, negli orari di apertura (consultabili su: www.comune.porto-mantovano.mn.it), esclusivamente al Protocollo Generale del Comune, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Porto Mantovano ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo Comune di Porto Mantovano.

Il plico unico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, «A – Documentazione» e «B – Offerta». Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“NON APRIRE contiene documenti ed offerta ASTA PER LA VENDITA DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO IN ASEP SRL”** e l'indicazione:

- del nominativo del mittente
- dell'indirizzo,
- del numero di telefono
- dell'indirizzo Pec

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato:

entro le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2017

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA dovrà consistere in:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / AUTOCERTIFICAZIONE da rendersi ai sensi dell'art. 46 de D.P.R. 445/2000 secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Avviso (vedi **ALLEGATO A – “Documentazione”**) che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente, o da altra persona dotata di poteri di firma contenente:

- l'indicazione dell'oggetto dell'Avviso ed i dati identificativi dell'offerente (*denominazione/ragione sociale, la natura dell'ente, codice fiscale, partita I.V.A., sede della persona giuridica,*)
- la dichiarazione:
 - di voler partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la vendita una quota pari allo 0,0125% del capitale sociale della società “ASEP Srl” di proprietà del Comune di Porto Mantovano;
 - di avere natura giuridica di ente pubblico o comunque di soggetto di natura pubblicistica, con la precisazione della tipologia dell'ente di appartenenza (*vedasi: 'art. 1, comma 2, D. Lgs. n.165/2001 ed “Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm”.*) oppure di avere natura giuridica di Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto
 - di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, secondo la legislazione vigente;
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né che è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - di aver preso visione dello Statuto sociale della società “ASEP Srl”
 - di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell'Avviso d'asta ed in particolare:
 - che la presente procedura di Asta pubblica viene espletata dal Comune di Porto Mantovano in nome e per conto proprio ;

- che tramite la presente asta pubblica viene posta in vendita una quota pari allo 0,0125% del Capitale Sociale di proprietà Comune di Porto Mantovano;
- che, con riferimento all'offerta di acquisto che verrà presentata in sede d'asta, verrà espletata la procedura prevista dall'art. 10 dello Statuto sociale ad oggetto "Trasferimento delle partecipazioni – Clausola di gradimento – Esclusione del socio", per l'esercizio del diritto di prelazione e che pertanto, in caso di positivo esercizio del suddetto diritto di prelazione, non si procederà al perfezionamento della procedura per l'aggiudicazione dell'asta;
- che, con riferimento all'offerta di acquisto che verrà presentata in sede d'asta ai sensi del sopraccitato articolo 10 dello statuto sociale sociale ad oggetto "Trasferimento delle partecipazioni – Clausola di gradimento – Esclusione del socio", qualora non venga esercitato il diritto di prelazione dei soci di ASEP SRL, il cessionario non socio dovrà essere di gradimento dell'assemblea dei soci e che pertanto, solo in caso di positivo esercizio del suddetto diritto di gradimento secondo le modalità previste dallo statuto, si procederà al perfezionamento della procedura per l'aggiudicazione dell'asta.
- che l'offerta presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla data della seduta pubblica di apertura delle offerte, fatta salva la facoltà Comune di Porto Mantovano di chiedere il differimento del suddetto termine qualora, entro il termine iniziale e per causa non imputabile al Comune stesso, non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'asta;
- di impegnarsi:
 - a stipulare il contratto di compravendita con il Comune di Porto Mantovano entro il termine che verrà tempestivamente comunicato dallo Stesso, a seguito dell'esito negativo della procedura per l'esercizio di prelazione prevista dall'art. 10 dello Statuto della società e dell'esito positivo relativo all'espressione delle clausola di gradimento previsto dall'art. 10 dello statuto;
 - a sostenere tutte le spese derivanti dalla stipula dei contratti di compravendita delle azioni, nonché di impegnarsi a rimborsare le spese eventualmente sostenute dal Comune di Porto Mantovano per la pubblicazione dell'Avviso d'Asta;
 - ad effettuare, all'atto di stipula della compravendita, il pagamento con le modalità indicate dal Comune di Porto Mantovano.

Alle suddetta autocertificazione **va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità** del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di firma. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

NOTA:

Si fa presente che ai sensi dell'articolo 10 comma 4 dello Statuto di ASEP SRL non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti dall'articolo 10 comma 2 dello statuto sociale, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate – direttamente o indirettamente – il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

B) DEPOSITO CAUZIONALE di € 21,40 # (ventuno/40) pari al **5% della somma** dell'importo complessivo a base d'asta per l'acquisto della quota pari allo 0,0125% del capitale sociale che l'offerente si obbliga ad assumere quale condizione essenziale e imprescindibile per l'acquisto della quota posta in vendita (€ 428,00).

Il deposito cauzionale deve essere costituito, alternativamente a scelta dell'offerente, da:

a. versamento in contanti da effettuarsi presso il Tesoriere Comune di Porto Mantovano (agenzia 02245 – Banca Monte dei Paschi di Siena – Codice IBAN IT 65 T 01030 57820 000005306755 - intestato al Comune di Porto Mantovano).

b. assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Porto Mantovano;

c. fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data della seduta pubblica di apertura delle offerte e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

NB) : A comprova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, i partecipanti all'asta dovranno produrre, inserendolo nella documentazione amministrativa:

o la ricevuta del versamento effettuato presso il Tesoriere del Comune di Porto Mantovano;

o l'assegno circolare non trasferibile;

o la fideiussione bancaria o assicurativa.

Il deposito cauzionale copre la mancata sottoscrizione degli atti di compravendita delle azioni per fatto dell'aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione trattenere il deposito cauzionale costituito da versamento in contanti o assegno circolare nonché chiedere il rinnovo della fideiussione bancaria o polizza assicurativa per ulteriori 180 gg, qualora, entro il termine iniziale e per causa non imputabile all'Amministrazione stessa, non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'asta;

Chiusa la gara con l'aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale sarà immediatamente svincolato o restituito agli offerenti non aggiudicatari.

Il deposito cauzionale dell'aggiudicatario, sia che sia costituito mediante versamento in contanti o mediante assegno circolare, sia che sia costituito con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, verrà svincolato solo dopo la stipula degli atti di compravendita;

C) DELIBERA / VERBALE dell'organo statutariamente competente, in originale o copia autentica, dalla quale risulti la volontà dell'Ente di partecipare all'Avviso di Vendita e di acquistare la quota, con mandato a presentare offerta per mezzo del proprio legale rappresentante o procuratore speciale.

D) (eventuale) PROCURA SPECIALE in originale o copia autentica nel caso l'autocertificazione e l'offerta siano presentate da procuratore speciale.

6 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, da presentarsi in una busta, sigillata con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. dovrà consistere in:

OFFERTA IN BOLLO da € 16,00 da rendersi utilizzando l'apposito modulo (**ALLEGATO B - OFFERTA**) predisposto dal Comune di Porto Mantovano.

L'offerta deve contenere l'indicazione del prezzo unitario che viene offerto per la quota.

All'offerta **va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità** del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di firma. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

NB)

- Il prezzo offerto per ciascuna azione deve essere precisato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- L'offerta, irrevocabile e incondizionata, non potrà essere inferiore al prezzo della quota posto a base d'asta. Possono essere presentate offerte d'acquisto pari al prezzo posto a base di gara. Non è prevista alcuna cifra minima per effettuare le offerte in aumento;
- Non sono ammesse offerte parziali o frazionate, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, offerte congiunte da parte di più soggetti;
- L'offerta dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto (*legale rappresentante o altra persona dotata di poteri di firma*) che ha presentato la domanda di partecipazione all'asta e la relativa autocertificazione.
- Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.
- La busta sigillata contenente l'offerta deve essere racchiusa a sua volta nel plico di invio, nel quale saranno compresi anche i documenti richiesti a corredo dell'offerta.
- Sono ammesse offerte per procura. Le procure dovranno essere speciali, fatte per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e dovranno essere allegate all'offerta.
- L'offerta presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla data della seduta pubblica di apertura delle offerte, fatta salva la facoltà del Comune di Porto Mantovano di chiedere il differimento del suddetto termine qualora, entro il termine iniziale e per causa non imputabile al Comune, non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'asta.

7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente alla scadenza del termine indicato dal presente Avviso d'Asta per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Settore Tributi, Controllo di gestione e Partecipazioni provvederà, con propria determinazione, a nominare una apposita Commissione di Valutazione delle Offerte, di cui faranno parte funzionari del Comune di Porto Mantovano in qualità di membri esperti, nonché un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.

8 - SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Luogo di esperimento dell'Asta: L'asta sarà esperita, in seduta pubblica, presso la sede del Municipio di Porto Mantovano in strada Cisa 112 – presso l'ufficio tributi. Eventuali variazioni del luogo di esperimento dell'asta saranno pubblicate sul sito internet dell'Ente www.comune.porto-mantovano.mn.it

Soggetti che possono presenziare alla seduta pubblica: Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti; sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti degli enti offerenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti o di apposita procura.

Svolgimento della seduta pubblica: alle ore **14,00 del giorno 12 luglio 2017** il Presidente della Commissione procederà in seduta pubblica alla:

- a) verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nel presente Avviso;
- b) apertura dei plichi e verifica dell'integrità della busta contenente l'offerta economica;
- c) esame della Documentazione Amministrativa ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
- d) apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica presentata dai concorrenti ammessi e lettura del prezzo offerto per l'acquisto della quota;
- e) aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.

- Qualora due o più concorrenti, presenti alla seduta pubblica, abbiano presentato la stessa migliore offerta si procederà immediatamente nella medesima seduta ad una licitazione privata fra essi soli.

Tali concorrenti verranno invitati a formulare una nuova offerta migliorativa, da redigersi su apposito modello, che verrà inserita all'interno di una busta chiusa da consegnare al Presidente della Commissione entro il termine perentorio di 30 minuti dalla consegna del modello di cui sopra. Per la redazione dell'offerta migliorativa verrà concesso l'uso di una stanza riservata per ciascun concorrente.

- Una volta che le offerte migliorative saranno consegnate al Presidente di Commissione, lo stesso provvederà, seduta stante, all'apertura delle medesime ed alla lettura degli importi offerti.

- Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa migliore offerta, o anche uno solo di essi, non siano presenti alla seduta pubblica o, se presenti, non vogliano migliorare la propria offerta, si procederà a sorteggio.

9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:

- a) fanno pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta di cui sopra oltre il termine previsto, a pena di esclusione, dal presente Avviso;
- b) fanno pervenire sia il plico esterno che la busta interna contenente l'offerta economica, non chiusi e sigillati con le modalità previste dal presente Avviso;
- c) presentano l'offerta economica in una busta che, se pur chiusa e sigillata, consente comunque la lettura dell'importo offerto;
- d) non hanno i requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso;
- e) omettono di sottoscrivere la domanda/autocertificazione o l'offerta economica;
- f) omettono di allegare alla autocertificazione la copia fotostatica di un documento di identità dell'offerente o comunque omettono, in mancanza della copia fotostatica, la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
- g) non effettuano il deposito cauzionale previsto dal presente Avviso al precedente paragrafo 5);
- h) presentano una offerta economica in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta, o condizionata o espressa in modo indeterminato;
- i) presentano una offerta economica riferita ad una sola percentuale della quota messa in vendita;

L'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente ai diretti interessati via fax o PEC, le eventuali esclusioni, precisandone i motivi.

10 - CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

- L'asta sarà aggiudicata al concorrente che presenterà il maggior prezzo per la quota posta in vendita, purché pari o superiore a quello posto base d'asta.
- L'aggiudicatario dal momento stesso dell'aggiudicazione rimane vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente Avviso d'Asta; in particolare, nel caso in cui l'aggiudicatario dichiara di volere recedere anche per fondati motivi dall'acquisto o non si presenti per la stipula dei contratti, ovvero venga accertata l'assenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso, sarà trattenuto a titolo di penale il deposito cauzionale, salvo il risarcimento di maggiori danni che dovessero derivare dalla verificata inadempienza.
- L'aggiudicazione non vincola od impegna in alcun modo l'Ente alienante che rimane impegnato solo dopo la stipula dei contratti di compravendita; pertanto fino a quel momento, lo stesso a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, potrà recedere dalle operazioni di vendita, con comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata e restituzione entro 30 gg. del deposito cauzionale, senza interessi ed escluso ogni altro indennizzo o risarcimento.
- Il Comune di Porto Mantovano procederà ad aggiudicazione definitiva con apposita determinazione dirigenziale dopo aver verificato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'asta.
- L'aggiudicazione definitiva e la conseguente successiva stipula del contratto di compravendita sono subordinate all'esito della procedura per l'esercizio del diritto

di prelazione e del gradimento dell'Assemblea dei soci, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nell'art. 10 dello Statuto Societario, riportato nel precedente paragrafo 2) del presente Avviso.

- Nel caso di positivo esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il Comune di Porto Mantovano, recederà dalle operazioni di vendita, con comunicazione al provvisorio aggiudicatario a mezzo raccomandata e restituzione entro 30 gg. del deposito cauzionale, senza interessi ed escluso ogni altro indennizzo o risarcimento;

- Nel caso di rifiuto del gradimento da parte dell'assemblea, il Comune di Porto Mantovano, recederà dalle operazioni di vendita, con comunicazione al provvisorio aggiudicatario a mezzo raccomandata e restituzione entro 30 gg. del deposito cauzionale, senza interessi ed escluso ogni altro indennizzo o risarcimento;

- L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purché l'offerta presentata sia uguale o superiore a quella posta a base d'asta.

- Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non ammissibili, l'asta verrà dichiarata deserta.

11 - STIPULA DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA

- L'ammontare complessivo del contratto da sottoscrivere con il Comune di Porto Mantovano sarà pari all'importo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario per l'intera quota;

- Tale importo dovrà essere corrisposto al momento della stipulazione del contratto di compravendita, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Porto Mantovano;

- La stipulazione dei contratti di compravendita dovrà avvenire entro il termine che verrà tempestivamente comunicato dal Comune a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'asta e comunque solo dopo l'esito negativo della procedura per l'esercizio del diritto di prelazione e dell'esito positivo della procedura per l'espressione del gradimento dell'Assemblea. Entro tale termine l'aggiudicatario dovrà indicare il notaio di fiducia e la data di stipula dei contratti a cura dello stesso.

- La mancata stipula del contratto entro il termine di cui sopra, per fatto imputabile all'aggiudicatario, comporterà l'acquisizione a titolo definitivo e di penale della somma versata a titolo di deposito cauzionale o l'escussione, per lo stesso titolo, del deposito cauzionale costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

- In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto, l'aggiudicatario sarà tenuto inoltre al risarcimento dei danni verso il Comune di Porto Mantovano, Ente alienante, che avrà la facoltà di scegliere se procedere ad un nuovo avviso di vendita o se aggiudicare al secondo in graduatoria e, in caso di sua rinuncia, ai successivi migliori offerenti fino a che vi siano offerte valide.

- Tutte le spese di rogito e di registrazione degli atti di compravendita ed ogni altra da essi derivante e conseguente saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Le clausole essenziali del contratto sono riportate nello schema riportato nell'**allegato C**), fatte salve le diverse formulazioni che il Notaio rogante dovesse ritenere più adeguate e tenuto conto di quanto definito dalla stesso in sede di redazione del contratto.

12 - INFORMAZIONI UTILI E RECAPITI

Il presente Avviso d'Asta e relativi modelli allegati (*ALLEGATO A* e *ALLEGATO B*), per la formulazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché per la formulazione dell'offerta economica sono consultabili e scaricabili sul sito Internet del Comune di Porto Mantovano: www.comune.porto-mantovano.mn.it.

Informazioni e chiarimenti relativi alle procedure di gara potranno essere richiesti telefonicamente o via e-mail o PEC sia per quanto attiene all'Avviso ed alla procedura di gara che in merito agli aspetti finanziari, all'Ufficio Tributi del Comune di Porto Mantovano contattando la Dott.ssa Angela Del Bon (Tel. 0376/389021 e.mail: a.delbon@comune.porto-mantovano.mn.it oppure PEC: comuneportomantovano@legalmail.it).

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Angela Del Bon – Responsabile del Settore Tributi, Controllo di Gestione e Partecipazioni (tel. 0376/0376/389021 – e.mail: a.delbon@comune.porto-mantovano.mn.it).

13 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula dei contratti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale del Comune di Porto Mantovano che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune di Porto Mantovano in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte della Commissione di gara;
- alla società "Asep Srl" ai fini della procedura per l'esercizio del diritto di prelazione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e s.m.i. . In particolare l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede in vista della difesa in giudizio dei propri

interessi in relazione alla procedura di affidamento dei contratti nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Titolare del trattamento è Comune di Porto Mantovano – Strada Cisa 112 Porto Mantovano (Mn). Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Angela Del Bon (tel. 0376/389021 – E-mail: a.delbon@comune.porto-mantovano.mn.it).

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SETTORE TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE
E PARTECIPAZIONI**

Dott.ssa Angela Del Bon

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

SPETT. LE
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Strada Cisa n. 112
46047 - PORTO MANTOVANO (MN)

OGGETTO: domanda di partecipazione all'asta pubblica per la vendita dell'intera quota di partecipazione pari allo 0,0125% del Capitale Sociale detenuta dal Comune di Porto Mantovano nella società ASEP S.r.l. e dichiarazione sostitutiva di certificazione per impresa individuale, società o altro soggetto giuridico.

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Per (specificare denominazione impresa, società o altro soggetto giuridico) _____

(nel prosieguo indicato come "concorrente"),

con sede legale in _____ Stato _____ Provincia _____
Cap _____ Via _____ n. _____

n. partita IVA _____

n. codice fiscale _____

n. iscrizione al REA _____ presso la C.C.I.A.A. di _____

n. iscrizione al registro delle imprese _____ presso la C.C.I.A.A. di _____

il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente in _____ via _____ n. _____

codice fiscale _____

nella sua qualità di (specificare il ruolo – *imprenditore individuale – Amministratore unico – Presidente del Consiglio di Amministrazione – Presidente - Legale rappresentante – Institore – Procuratore, etc.*)
_____ del concorrente;

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'ASTA IN OGGETTO E DICHIARA

- a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso d'Asta e in particolare dello "schema contenente gli elementi essenziali del contratto di cessione";
- b) di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società ASEP S.r.l., con particolare riferimento all'articolo 10 riguardante il diritto di prelazione e di gradimento;
- c) di impegnarsi a corrispondere entro la data di esecuzione del trasferimento delle quote, il prezzo offerto in sede d'asta;

d) di avere natura giuridica di ente pubblico o comunque di soggetto di natura pubblicistica, con la precisazione della tipologia dell'ente di appartenenza (vedasi: 'art. 1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001 ed "Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm".)

oppure

di avere natura giuridica di Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto;

- e) che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile dalla sua presentazione e fino a 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta, per il periodo necessario alla conclusione della procedura di esercizio della prelazione e comunque non oltre gli ulteriori termini necessari alla sottoscrizione del contratto;
- f) che in caso di aggiudicazione si impegnerà a:
- (I) stabilire se l'acquisto della partecipazione ricada o meno nell'ambito di applicazione delle regole di concorrenza relative al controllo delle operazioni di concentrazione; in tale caso,
 - (II) individuare l'autorità antitrust competente al rilascio della relativa approvazione,
 - (III) effettuare tutte le comunicazioni previste al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e
 - (IV) fornire al Comune di Porto Mantovano, nei termini indicati nell'avviso d'asta, copia delle autorizzazioni ricevute dalle autorità competenti;
- g) che il "concorrente" non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) l'inesistenza in capo al "concorrente" di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- i) l'inesistenza in capo al "concorrente" di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- j) l'inesistenza in capo al "concorrente" di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- k) che, con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, (norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) è in regola con la normativa suddetta, in quanto applicabile;
- l) l'inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- m) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- n) l'inesistenza, nei confronti del titolare, del/dei legale/i rappresentanti, del/degli amministratore/i, del/dei direttore/i tecnico/i e nei confronti dei

soggetti cessati dalla medesima carica/ruolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso d'asta, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e comunque l'assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

oppure

che nei confronti dei sotto elencati soggetti, nell'ultimo anno, è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP :

1) soggetto condannato
sentenza/decreto del
Reato:
pena applicata:

2) soggetto condannato
sentenza/decreto del
Reato:
pena applicata:

che con riferimento ai soggetti cessati in caso di condanne:

vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta sanzionata, così dimostrata.....

l'impresa non ha adottato alcuna misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, in quanto.....

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data

IL DICHIARANTE

La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata:

- da copia fotostatica, in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore;
- originale o copia autentica della procura speciale, necessariamente conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

SPETT.
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Strada Cisa n. 112
46047 - PORTO MANTOVANO (MN)

OGGETTO: **asta pubblica per la vendita della quota di partecipazione pari allo 0,0125% del Capitale Sociale detenuta dal Comune di Porto Mantovano (MN) nella società ASEP S.r.l.**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente in _____ via _____ n. _____
codice fiscale _____

(se il soggetto che presenta l'offerta è diverso da persona fisica compilare anche parte seguente)

nella sua qualità di *(specificare il ruolo – imprenditore individuale – Amministratore unico – Presidente del Consiglio di Amministrazione – Presidente - Legale rappresentante – Institore – Procuratore, etc.)* _____ del "concorrente"

denominato: *(specificare denominazione impresa, società o altro soggetto giuridico)* _____

con sede legale in _____ Stato _____
Provincia _____ Cap _____ Via _____ n. _____

n. partita IVA _____

n. codice fiscale _____

n. iscrizione al REA _____ presso la C.C.I.A.A. di _____

n. iscrizione al registro delle imprese _____ presso la C.C.I.A.A. di _____

DICHIARA

di acquistare in piena proprietà la quota di partecipazione corrispondente allo 0,0125% del capitale sociale della società **ASEP S.r.l.** con sede legale in Piazza della Pace n. 5 nel Comune Porto Mantovano, C.F. e P. IVA. 01723300206 e numero di iscrizione al R.E.A. di Mantova n. 177199, offrendo il PREZZO COMPLESSIVO di euro 1:

- in cifre con due decimali _____

- in lettere _____

li, _____

FIRMA²

¹ Il prezzo offerto deve essere uguale o maggiore a quello a base d'asta.

² La dichiarazione di cui sopra, esente dall'imposta di bollo, deve essere accompagnata da copia fotostatica, in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore

SCHEMA CONTENENTE LE PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DELLA QUOTA DI ASEP SRL

(schema allegato all'avviso di asta pubblica – allegato C)

Di seguito vengono riportate le clausole essenziali del Contratto di cessione della quota di ASEP Srl, fatte salve le diverse formulazioni che il Notaio rogante dovesse ritenere più adeguate e tenuto conto di quanto definito dalla stesso in sede di redazione del contratto.

CONSENSO E OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

Il "Comune di Porto Mantovano", cede e vende alla Parte acquirente, che accetta ed acquista, la piena ed intera proprietà dello 0,0125% (0,0centoventicinque per cento) delle quote di partecipazione al capitale sociale della società **ASEP Srl** con sede legale in Piazza della Pace n. 5 nel Comune di Porto Mantovano, C.F. e P. IVA. 01723300206 e numero di iscrizione al R.E.A. di Mantova n. 177199 – Registro imprese di Mantova n. 01723300206.

CORRISPETTIVO DEL TRASFERIMENTO

Le parti contraenti dichiarano che il corrispettivo della quota oggetto di trasferimento con il presente contratto, pari allo 0,0125% (0,0centoventicinque per cento) del capitale sociale della società, è di complessivi euro....., come indicato nell'offerta economica presentata in sede di asta pubblica in dataprot. n.....

La Parte venditrice (COMUNE) dichiara di avere ricevuto in data odierna detto corrispettivo dalla parte acquirente (che vi ha provveduto tramite) che ne rilascia quietanza a saldo.

I contraenti dichiarano e riconoscono che il corrispettivo, definito all'esito della procedura di asta pubblica sopraindicata, è stabilito in misura fissa ed invariabile.

GARANZIE DELLA PARTE VENDITRICE E RAPPORTI ECONOMICI

La parte venditrice garantisce alla parte acquirente:

- la piena proprietà e la legittima disponibilità delle quote cedute che sono libere da pigni, sequestri, pignoramenti, usufrutto, vincoli di qualsiasi sorta e diritti di terzi in genere;
- di essere titolare di ogni diritto, facoltà o potere di vendere, cedere, trasferire e consegnare la quota in conformità ai termini e alle condizioni contenuti nel presente contratto;
- che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, è stata regolarmente esperita la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci e dell'esercizio del gradimento dell'assemblea dei soci.

Le parti contraenti reciprocamente garantiscono:

- che tutti gli atti e gli adempimenti necessari da parte o per conto di ciascun contraente per consentire la sottoscrizione del contratto e per adempiere regolarmente a tutte le obbligazioni dallo stesso discendenti sono stati validamente compiuti;
- che nessuna istanza, consenso, licenza, autorizzazione, approvazione, esenzione da parte di alcuna pubblica autorità, nazionale o locale, è richiesta a ciascun contraente in relazione alla stipulazione e all'esecuzione del presente contratto (CLAUSOLA DA INSERIRE SE

L'ACQUIRENTE NON RIENTRA NELLE CONDIZIONI DI LEGGE CHE GLI IMPONGONO DI ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI).

- la stipula del presente contratto e l'esecuzione delle obbligazioni in esso previste non risultano in contrasto con nessuna disposizione di legge e/o di regolamento applicabile a ciascun contraente e/o di contratti o patti che vincolano ciascun contraente, né costituiscono violazione di provvedimenti normativi, regolamentari o giudiziari applicabili a ciascun contraente.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Parte venditrice:

1) non fornisce alcuna garanzia, e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente, in merito alla insussistenza di eventuali passività, perdite, debiti, oneri o rischi riferibili ad ASEP Srl anche conseguenti alla non corretta applicazione di principi contabili dipendenti da ogni e qualsiasi circostanza, fatto, atto violazione e omissione verificatisi o compiuti durante il periodo antecedente il trasferimento delle quote;

2) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente;

iv) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente, in merito al regolare ed integrale pagamento da parte della società di tutte le imposte e/o tasse dovute e al regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero in merito al regolare ed integrale accantonamento da parte della società di tutte le imposte e/o tasse e/o contributi previdenziali che dovranno essere pagati, ovvero in merito alla avvenuta presentazione da parte della Società nei termini temporali prescritti di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa vigente nonché in merito alla corretta predisposizione delle medesime dichiarazioni fiscali;

3) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente, in merito alla insussistenza di fatti o eventi che potrebbero determinare la sottoposizione della Società a liquidazione, insolvenza o fallimento o ad altre procedure concorsuali.

4) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente in merito alla insussistenza di fatti o eventi che potrebbero determinare, anche a seguito della cessione della partecipazione, azioni e/o interventi di qualsivoglia autorità pubblica amministrativa e/o giudiziaria con riferimento alla Società.

La Parte venditrice dichiara di essere pienamente tacitata e soddisfatta di ogni suo diritto e pretesa in ordine all'attività svolta da **ASEP Srl** e dà atto di null'altro avere a pretendere dalla Parte acquirente stessa né dalla società;

DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Le Parti riconoscono che gli effetti del trasferimento delle quote decorrono:

- nei confronti della società e dei terzi, ai sensi dell'articolo 2470 C.C., dal momento del deposito del presente atto nel Registro delle Imprese;

- nei loro rapporti, a far tempo dalla data odierna.

SPESE E DICHIARAZIONI FINALI

Le spese del Contratto e tutti gli oneri fiscali conseguenti sono a carico della parte acquirente.

Le parti contraenti dichiarano che il trasferimento non è rilevante ai fini della legge 10 ottobre 1990 n. 287. (CLAUSOLA DA NON INSERIRE QUALORA L'ACQUIRENTE NECESSITI DI ACQUISIRE LE AUTORIZZAZIONI DALL'AUTORITA' COMPETENTE).

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le Parti contraenti prendono atto che il sottoscritto Notaio è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel contratto e nella documentazione preparatoria; esse acconsentono al trattamento dei dati stessi

anche qualora si tratti di dati sensibili da parte del titolare del trattamento e dei suoi incaricati, mediante strumenti, compresi quelli informatici, idonei alla loro gestione e archiviazione, al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso. Le parti contraenti autorizzano il trattamento dei dati sopraindicati da parte di soggetti terzi, incaricati dal titolare del trattamento, che siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati contenenti il registro delle Imprese e ogni altro Pubblico Registro, o che comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano svolgersi adempimenti dipendenti dal presente contratto.

ALLEGATO A)

Statuto di ASEP Srl modificato

Nota: Le modifiche allo statuto sono evidenziate in grigio

STATUTO

“A.SE.P. S.R.L.”

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “A.SE.P. S.R.L.”.

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Porto Mantovano (MN).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell’organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell’organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell’organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Oggetto

La società “ASEP srl ” è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici.

La società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio) ha per oggetto le attività sotto descritte.

A.

Le seguenti attività verranno espletate tramite disciplinari di servizio definiti da parte degli enti soci in regime di affidamento diretto:

A.1) servizi di interesse generale rivolti alla persona

- gestire farmacie ed attività accessorie, di informazione e promozione della salute e quindi il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici ed omeopatici e di ogni altro bene affine e/o complementare che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività' delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- realizzare prodotti officinali, altre specialità medicinali, prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi;
- effettuare test diagnostici direttamente e/o in collaborazione con strutture sanitarie;
- realizzare progetti, effettuare attività di consulenza, formazione, aggiornamento relativi all'area dei servizi socio - assistenziali, sanitari, sociali e dei servizi alla persona in genere;

- esercitare attività di assistenza domiciliare, la prestazione di servizi alla persona e di informazione in materia di tutela della salute e prevenzione degli stati patologici, le attività socio – assistenziali;
- gestire asili-nido;
- realizzare e gestire attività culturali, centri ricreativi, culturali, sociali e biblioteche, **nonché collaborare alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e socio-culturali promosse dalle Amministrazioni pubbliche;**
- gestire: case di riposo per anziani; residenze sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture socio sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie e sociali per l'attuazione di servizi rivolti ad anziani e portatori di handicap; alloggi protetti e centri di sollievo; centri diurni per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie, assistenziali, specialistiche, polispecialistiche e comunque necessarie allo svolgimento di attività di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale e sociale per anziani e portatori di handicap. Le case di riposo e le strutture residenziali potranno essere messe a disposizione per la erogazione di servizi quali, in via non esaustiva, l'attività di ristorazione ed assistenza domiciliare; la gestione di centri diurni; le attività sanitarie riabilitative; i corsi di formazione e consulenza; le attività di sensibilizzazione ed animazione mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali; la gestione di palestre e piscine; il servizio di pulizie e lavanderia; il servizio di vigilanza e custodia;
- gestire il trasporto scolastico e di persone in genere, nonché servizi di trasporto culturali – scolastici nonché la preparazione dei pasti e loro somministrazioni e gestione di mense;

A.2) servizi di interesse generale rivolti alla tutela del territorio:

- gestire il servizio di igiene urbana in aree pubbliche di uso pubblico e/o privato ivi comprese le piazzole ecologiche e svolgere servizi di pulizia di edifici, compresa l'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- gestire il servizio di piantumazione, pulizia e manutenzione del verde, delle aree attrezzate per il tempo libero e per l'attività sportiva, delle aree verdi, parchi, giardini;
- gestione della manutenzione delle strade e marciapiedi, caditoie, pozzetti e segnaletica orizzontale e verticale;
- gestire le attività di servizio cimiteriale, nonché realizzare interventi di costruzione e manutenzione cimiteriale (loculi, tombe, etc.); la costruzione di manufatti cimiteriali; servizi di luce votiva e accessori all'edilizia cimiteriale (lapidi, marmi, eccetera) e qualsiasi altro accessorio o materiale presente nell'ambito cimiteriale;
- **Gestione e manutenzione degli immobili di proprietà degli Enti Pubblici soci a qualunque titolo affidati;**

A.3) attività assimilate a servizi pubblici per il territorio

- svolgere attività di servizio e di supporto alle funzioni comunali di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi e di tutte le altre entrate comunali;
- assumere, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 5 lettera b, del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446 e s.m.i, lo svolgimento di attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di tutte le altre attività comunali;

- produzione di servizi di supporto e amministrativi strumentali all'attività degli Enti Pubblici soci necessari per lo svolgimento di funzioni di loro competenza;

B.

La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati.

C.

In considerazione della natura di società *in-house* di ASEP Srl, oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci per lo svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente locale controllante o degli enti locali controllanti e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza e può svolgere in via del tutto marginale l'attività di servizi affidatigli da enti pubblici locali **non soci a condizione che tale produzione ulteriore permetta alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società .**

D.

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

E.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà infine, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58:

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali per obbligazioni proprie.

F.

La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Per le attività di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo di lavori, ricadenti nell'ambito dei servizi affidati in via diretta alla società, si dovranno rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. .

Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici.

Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti e diritti suscettibili di valutazione economica.

5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione ai soci pubblici non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art.7 — Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il comma 10 dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2 che precede, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, che comunque deve rispondere dei requisiti di cui all'art. 5.2.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci nel rispetto delle norme che disciplinano l'azione degli enti locali soci di società di capitali.

Art. 9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire

pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento – Esclusione del socio

10.1 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc..) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.2 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.3 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della Società.

10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.2, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipante — direttamente o indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

10.6 I trasferimenti di quote, sia a titolo oneroso che gratuito, come previsti dal comma 10, che precede, avranno effetto nei confronti della società unicamente nel caso in cui il cessionario o il beneficiario del trasferimento risponda ai requisiti di cui all'art. 5.2 che precede. In ogni altro caso il trasferimento non sarà opponibile alla società ed il beneficiario non potrà esercitare i diritti di socio.

10.7 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi della seguente circostanza, da intendersi quale fattispecie di giusta causa, in quanto la permanenza del socio inficerebbe la legittimità degli affidamenti ricevuti direttamente dalla società e quindi la possibilità di operare della stessa:

- non possedere i requisiti di cui all'art. 5.2 che precede;

10.8 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'80% (per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.9 L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

10.10 Al socio escluso compete il rimborso della propria quota che viene determinata dalla somma di due addendi: un addendo determinato secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2473 terzo comma del codice civile ed un altro addendo pari all'interesse, al saggio legale, maturato sul valore del primo addendo da rimborsare, dalla data di entrata in possesso della quota fino al momento del rimborso

Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dall'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approvazione del Bilancio preventivo e del Piano triennale;
- h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti pubblici, non previsti nel Bilancio preventivo;
- i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.
- j) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.
- k) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo;
- n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi non previsti nel Bilancio preventivo.

11.2 I soci pubblici deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali.

11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

- a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;

- b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
- c) decisione sulle caratteristiche delle “carte dei servizi” da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 — Assemblea dei soci convocazione

12.1 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Mantova.

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L’assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

12.4 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

Art.13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all’assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.

13.4 L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito ai presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 — Presidenza e verbalizzazione

14.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice—presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.15 — Decisioni dei soci - quorum

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita e vota e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Art.16 - Amministrazione della Società

16.1 La Società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.
- In assemblea, prima di procedere alla nomina degli amministratori, i soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

Nel caso di consiglio di amministrazione, due componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali il Presidente del consiglio di amministrazione, sono nominati direttamente dal Comune di Porto Mantovano ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 codice civile. Il terzo componente è nominato dall'assemblea dei soci.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

16.3 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.4 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

16.5 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.7 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art.17 — Funzionamento del consiglio di amministrazione

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Mantova.

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno dei suoi membri — che in tal caso assume la carica di amministratore delegato — escluso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il

consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

- a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo;
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.

17.14 Al Presidente spettano i poteri di rappresentanza istituzionale nei rapporti con i soci.

Art.18 - Rappresentanza legale

18.1 La rappresentanza legale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato.

18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio come indicato ai commi successivi.

19.2 L'assemblea dei soci delibera di attribuire:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, senza riconoscimenti di indennità di risultato;
- b) un gettone di presenza agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di amministratore unico spetta ai soci la determinazione del compenso a lui spettante secondo le regole previste, dal presente statuto, per il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.3 In caso di modifiche normative che prevedano una riduzione del limite massimo dei compensi attribuibili, al fine di tenere conto di sopravvenute modifiche legislative, il compenso verrà ridotto al fine di renderlo coerente con i limiti di legge, senza la necessità di modificare il presente statuto.

Art. 20 - Organo di controllo e/o di revisione

20.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo — monocratico o collegiale — e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Art. 21 - Bilancio preventivo e Piano Triennale

21.1 La Società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo , contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività e servizi svolti;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) le operazioni di finanziamento passivo;
- d) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;
- e) il prospetto preventivo finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio preventivo rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

21.2 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio preventivo.

Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio preventivo e ha durata triennale. Esso è articolato per i singoli servizi svolti dalla società mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

21.3 Il bilancio preventivo ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

21.4 Il primo bilancio preventivo della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2016.

21.5 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

21.6 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio preventivo, prima di operare, adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte. Tali modifiche devono essere preventivamente approvate dall'assemblea dei soci.

Art. 22 — Relazioni Periodiche

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, un rendiconto finanziario ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

22.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

22.3 L'organo amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere ai comuni soci, entro i venti giorni successivi alla chiusura del trimestre, nella quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Bilancio preventivo, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili.

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

23.4 Per la gestione delle farmacie comunale dovrà essere tenuta apposita contabilità separata.

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.

2.4.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.

Art. 25 - Controllo da parte dei soci.

25.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

b) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

b1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

b1.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio preventivo ed il Piano triennale;

b1.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche trimestrali e una semestrale;

b1.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti con il Bilancio preventivo;

b2 con riferimento con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

b.2.1 ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel bilancio preventivo e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente secondo il combinato disposto degli art. 16, 17 e 21, e ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

b.2.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione da parte della società di modelli organizzativi coerenti con la legge 231/2001, la legge 190/2012, con le procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013 e con le linee guida approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015;

b.2.3 ai sensi del presente comma che impone l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

b.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

b.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

b.4.1 ai sensi dell'art. 11 le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali competono ai soci enti locali;

b.4.2 ai sensi dell'art. 21 il Bilancio preventivo declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000:

c) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 — di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle normative di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 26 – L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci

26.1 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI" di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che recepisca i contenuti del regolamento attuativo del controllo analogo approvato da ciascun comune, da deliberarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto;

26.2 L'Organismo di Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo dei soci sulla società.

26.3 La composizione e le modalità operative di funzionamento dell'ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI viene demandata alla Convenzione sottoscritta fra i soci in

conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 28 - Norme di rinvio

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.